P.U. n. 87/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE
CRISI D'IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Laura De Simone	Presidente
dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice Relatore
dott.	Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al **n. 87/2026 RG**

promosso da

PUBBLICO MINISTERO **RICORRENTE**

nei confronti di

OPS ITALIA S.P.A. già EEMS Italia S.p.A. (PIVA 00822980579), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO NOBILI (CF NBLFBA85R04F839P) PEC: fabionobili@pec.it e dall'avv. FRANCESCO SPINA (CF SPNFNC76B21F839RPEC) PEC francescospina@avvocatinapoli.legalmail.it

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: inammissibilità e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

PREMESSO CHE

con ricorso depositato in data 23 gennaio 2026 il PUBBLICO MINISTERO ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di OPS ITALIA s.p.a, società quotata sul mercato regolamentate Euronext Milan gestito da Borsa Italiana s.p.a.,

con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 2 marzo 2026 OPS ITALIA s.p.a. ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale;

con decreto in data 5 marzo 2026 questo Tribunale ha concesso alla Società termine di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di uno

strumento di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza - termine successivamente prorogato fino al 18 giugno 2026-; inoltre il Tribunale ha nominato quale Commissario Giudiziale il dott. Mauro Giovanni BENASSI, ha fissato gli obblighi informativi periodici come previsto dall'art. 44 comma1 lett. c) e determinato in euro 15.000 la somma necessaria per le spese di procedura;

con decreto in data 10 marzo 2026 sono state confermate le misure protettive per la durata massima di mesi quattro;

in data 18 giugno 2026 la società ha depositato ricorso per l'omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

acquisito un primo parere del Commissario giudiziale con decreto interlocutorio del 10 luglio 2026 è stato assegnato alla società termine di cinque giorni per provvedere alla pubblicazione degli accordi nel Registro imprese;

acquisito un ulteriore parere del Commissario giudiziale il Tribunale, rilevate gravi criticità, con decreto in data 10 settembre 2026 ha fissato udienza in camera di consiglio ex art. 47 comma 4 e art. 49 comma 2 CCI, convocando la società e il Pubblico Ministero istante;

all'udienza del 29 ottobre 2026 nessuno si è presentato per la società e sono comparsi unicamente il Commissario giudiziale e il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore dott. Nicola Rossato, il quale ha illustrato lo stato del procedimento penale a carico di Ciro Di Meglio e gli altri componenti del c.d.a. e del comitato di gestione e ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di OPS ITALIA s.p.a.

Rilevato che la società, al momento del deposito del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, non ha prodotto alcun accordo e che, ad oggi, nonostante la concessione di un termine *ad hoc*, non risultano depositati nel fascicolo tutti gli accordi richiamati nel ricorso;

rilevato che gli accordi di ristrutturazione depositati non raggiungono la soglia minima richiesta dall'art. 57 CCII, coinvolgendo solo l'8,46% del totale dei debiti sociali;

rilevato che gli accordi richiamati in ricorso non risultano pubblicati nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCI, nonostante la concessione di un termine per provvedervi;

rilevato che non risultano essere stati prodotti tutti i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3 - come prescritto dall'art. 57, comma 2, CCII - in particolare risultano mancanti le dichiarazioni fiscali, Unico, Irap e Iva, a eccezione della dichiarazione IVA 2026, e la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio;

rilevato che l'attestazione resa dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII presenta gravi omissioni in quanto, pur in presenza delle formali dichiarazioni circa la fattibilità del piano e all'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, non verifica o analizza gli accordi, non si esprime sulla circostanza che ancora non risulta approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, non si esprime né svolge adeguati approfondimenti in ordine agli impegni assunti da Pay Store s.r.l., Domani s.r.l. e Fortezza Capital Holding s.r.l., società che dovrebbero garantire il necessario supporto finanziario a favore di OPS ITALIA s.p.a. per consentire il pagamento integrale dei creditori estranei;

rilevato che a fonte dei predetti e gravi rilievi la società non ha svolto alcuna difesa e di fatto ha omesso di coltivare la procedura;

ritenuto che i rilievi di cui sopra precludono ogni ulteriore prosecuzione della procedura, anche in assenza di opposizione da parte dei creditori, attesa la palese violazione della procedura in cui è incorsa;

rilevato che le gravi irregolarità rilevate determinano l'improcedibilità del ricorso e consentono l'esame della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società OPS ITALIA s.p.a., come sostanzialmente ammesso in ricorso dalla stessa scietà, come si evince altresì dall'ammontare dell'indebitamento dichiarato (euro 3.786.652,00), dalla incapacità di far fronte agli impegni a breve termine; dalle risultanze degli ultimi bilanci depositati (2024, non è stato depositato il bilancio 2025); dall'andamento negativo del titolo prima della sospensione delle negoziazioni; dal ricorso a prestiti obbligazionari convertibili ed a altre operazioni straordinarie fittizie (aumento di capitale) allo scopo di frodare il mercato; infine dalla condotta processuale della società che di fatto ha abbandonato ogni difesa senza dare riscontro alle richieste del Commissario giudiziale e del Tribunale;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la s.p.a. OPS ITALIA, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano, via Ariberto da Intimiano, n. 21;

considerato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività nel settore del commercio dell'energia elettrica e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Mauro Giovanni BENASSI, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 44, 57 e 49 comma 2 CCII.,

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **OPS ITALIA S.P.A.** già EEMS Italia S.p.A. (PIVA 00822980579), con sede legale in via Ariberto da Intimiano, n. 21 – Milano, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

2. NOMINA Giudice Delegato la dottoressa Maria Antonietta Ricci;

3. NOMINA Curatore il dott. Mauro Giovanni BENASSI (C.F. MDGNCL69T08A893B), professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già proceduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.

5. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **17 marzo 2027 ore 10:00,** davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione II civile, avvertendo il debitore che può intervenire nella predetta udienza e può essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto

termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

7. ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;

8. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

f. f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;

9. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

10. ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;

11. ORDINA ai sensi degli articoli 45 e 49 comma 4 CCII che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, alla

impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

12. DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 comma 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2026

L'Estensore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Dott. Laura De Simone